

Risposta n. 279/2022

OGGETTO: Articolo 121 del d.lgs 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77- cessione del credito solo per l'intervento "trainante" e indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi "trainati"

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante evidenzia preliminarmente che i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, da ultimo modificato dalla legge n. 234 del 2021, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Il provvedimento del 3 febbraio 2022 prevede espressamente al punto 3.3 che "*L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo*

complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi".

Al riguardo, il Contribuente segnala che il modello per la comunicazione dell'opzione prevede che venga compilato un modello per ogni intervento effettuato, indicando il codice di intervento.

Ciò posto l'*Istante* chiede se la cessione del credito possa essere fatta con riferimento ad ogni singolo intervento ("trainante" e/o "trainato") o se debba interessare l'operazione complessivamente realizzata.

In particolare, l'*Istante* rappresenta, ad esempio, che effettuerà un intervento "trainante" (sostituzione con caldaia a condensazione), e tre interventi "trainati" (pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo, colonnina di ricarica dei veicoli elettrici). In tal caso verranno compilate comunicazioni distinte in relazione ai diversi interventi.

In relazione al caso rappresentato il Contribuente chiede se possa effettuare la cessione del credito alla banca solo per l'intervento "trainante" e indicare nella dichiarazione dei redditi la detrazione relativa alle spese per gli interventi "trainati", senza effettuare per questi ultimi la cessione del credito d'imposta.

In caso di risposta affermativa, l'*Istante* chiede se ai fini di una scelta differenziata riguardo alla cessione del credito d'imposta, i fornitori che hanno realizzato gli interventi, possono essere gli stessi o devono essere diversi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che, a fronte di interventi autonomi per i quali sono comunque necessarie autonome comunicazioni di cessione del credito d'imposta, si possano effettuare scelte diverse riguardo alla modalità di utilizzo dell'agevolazione (cessione del credito per alcuni interventi e detrazione diretta in dichiarazione per gli altri interventi) sebbene gli interventi sono collegati tra loro.

Il Contribuente ritiene, quindi, di poter procedere con la cessione del credito alla

banca per l'intervento "trainante" e con l'indicazione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante per le spese relative a tutti gli interventi "trainati" o ad una parte di essi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si evidenzia che oggetto del quesito non è la valutazione riguardo all'ammissibilità degli interventi prospettati nell'istanza come mera ipotesi esemplificativa all'agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto *Rilancio*"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. *Superbonus*).

La presente risposta è pertanto formulata nel presupposto che gli interventi per i quali l'*Istante* prospetta una eventuale cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 121 del decreto *Rilancio* siano ammissibili al *Superbonus*.

L'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto *Rilancio*"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;

- per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ai sensi del comma 2, l'opzione può essere esercitata non solo con riferimento agli interventi ai quali si applica il cd. *Superbonus* ma anche agli altri interventi indicati nel medesimo comma.

Le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847, 12 ottobre 2020, prot. n.326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, 30 marzo 2021, prot. n. 83933, 20 luglio 2021, prot. 196548, 12 novembre 2021, prot. n. 312528, 1° dicembre 2021, prot. n.340450, e 3 febbraio 2022, prot. n. 35873 (di seguito "Provvedimento attuativo"), che ha sostituito il provvedimento prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento prot. n. 312528 del 12 novembre 2021.

Nel caso prospettato nell'istanza, in presenza di un intervento "trainante" di efficientamento energetico (sostituzione impianto di climatizzazione invernale) e di tre interventi "trainati" di efficientamento energetico (pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnina di ricarica veicoli elettrici), l'*Istante* intende cedere solo il credito d'imposta relativo all'intervento "trainante" ed eventualmente ad un intervento "trainato", indicando nella dichiarazione dei redditi la detrazione spettante in relazione ai tre interventi trainati o solo a due di essi.

Al riguardo si evidenzia che la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 ha precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico - interventi

trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati) il limite massimo di spesa ammesso al *Superbonus* sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Al riguardo si segnala che, sulla base dei punti 3.2 e 3.3 del Provvedimento attuativo:

- il credito oggetto di cessione è pari alla detrazione spettante;
- la detrazione spettante è commisurata alle «*spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta*».

Inoltre, le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell'opzione allegate al Provvedimento attuativo prevedono espressamente che, nel campo "Tipologia intervento", il contribuente indichi il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione.

Pertanto, il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell'opzione, potendosi, ad esempio, cedere il credito calcolato sulle spese dell'anno per l'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e detrarre le spese sostenute nell'anno per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici.

Ne consegue che, qualora l'*Istante* intenda optare per la fruizione del *Superbonus* in una modalità alternativa alla detrazione per tutti i prospettati interventi, sempreché gli stessi siano ammissibili all'agevolazione (circostanza che come detto non è oggetto

dell'interpello), lo stesso dovrà inviare all'Agenzia delle entrate quattro distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato. Diversamente, nel caso in cui l'*Istante* per alcuni interventi intenda fruire dell'agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, in relazione a tali interventi non dovrà trasmettere all'Agenzia delle entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell'agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione. Tale soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell'anno "per codice intervento".

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)